

TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio Controversie di Lavoro

Il giudice del lavoro designato, dott.ssa Giuseppina Bonofiglio;

letti gli atti ed esaminati i documenti della causa iscritta al

titolo di Istruzione Superiore "Enzo

Siciliano", avente ad oggetto un ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere in via

d'urgenza il riconoscimento del diritto ad usufruire delle agevolazioni di cui

all'art. 33 l. n. 104/92 sia in relazione all'handicap di cui è portatore il coniuge

sia in relazione all'handicap di cui è portatrice la figlia;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.2009;

Osserva

La spiegata domanda cautelare è fondata.

Occorre premettere che non è vincolante per il giudicante il parere espresso dal

Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo cui dovrebbe escludersi la

cumulabilità da parte dello stesso lavoratore delle agevolazioni di cui all'art. 33

comma 3 per assistere più personale disabili in stato di gravità esistenti nello

stesso nucleo familiare.

Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta,

che, sulla base del citato parere, ha negato la fruizione dei permessi da parte della

ricorrente sia in relazione all'assistenza da prestare al coniuge che in relazione a

quella da prestare alla figlia, si ritiene che la cumulabilità dei benefici nel caso di

specie sia consentita in considerazione delle diverse esigenze cui deve far fronte

la ricorrente, in qualità di unico familiare impegnato nell'opera di assistenza dei due congiunti.

Ed invero è documentato che il coniuge e la figlia della ricorrente sono stati riconosciuti disabili in stato di gravità ex l. n. 104/92.

La ricorrente, in qualità di familiare convivente, presta assistenza all'uno ed all'altro.

Tale assistenza – per come risulta dalla documentazione versata in atti – deve essere offerta con modalità e tempi diversi rispetto all'uno ed altro portatore di handicap, in considerazione della diversa patologia dai quali sono affetti e dalle conseguenti condizioni invalidanti che ne seguono.

Ed invero lo status invalidante di entrambi determinano esigenze assolutamente differenti, tenuto conto della necessità dei controlli medici e delle cure cui entrambi devono sottoporsi con tempi e modalità diverse, sicchè la ricorrente per far fronte a tali esigenze deve necessariamente poter fruire dei permessi sia per il coniuge che per la figlia, in modo tale che venga salvaguardato il diritto alla salute ex art. 32 Cost. di entrambi.

Per i motivi suesposti, in accoglimento della domanda cautelare proposta, deve essere riconosciuto alla ricorrente il cumulo dei permessi ex art. 33 della l. n. 104/92 in relazione all'assistenza da prestare al coniuge ed alla figlia.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Letti ed applicati gli artt. 669 octies e 700 c.p.c.;

- in accoglimento della domanda cautelare spiegata, riconosce in via d'urgenza alla ricorrente la fruizione dei permessi ex art. 33 della l. n. 104/92 sia in relazione all'assistenza da prestare al coniuge sia in relazione all'assistenza da prestare alla figlia;
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 700,00, oltre cpa ed iva come per legge.

Si comunichi.

Cosenza *11/12/2009*